(N. 354)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **RICCIO** e **LAMBERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1954

Modificazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, concernente conferimento di cattedre negli Istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale 23 giugno 1947 vennero banditi (ed espletati poi nel 1949) concorsi riservati ad ex combattenti ed assimilati, per cattedre nelle scuole di istruzione media. In applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 (destinato a dare attuazione alla norma programmatica enunciata dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27) — a concorsi espletati — tutti gli ex combattenti che raggiunsero il prescritto punteggio per la idoneità e che non furono nominati subito per mancanza di posti messi a concorso, vennero compresi in una *graduatoria speciale ex-combattenti,* da assorbire in ruolo negli anni successivi « fino ad esaurimento ». Il citato articolo 8 riserva infatti, fino ad esaurimento della graduatoria stessa, « un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico » a coloro che siano stati inseriti nella suddetta graduatoria speciale.

Negli anni passati si è proceduto, come per legge, all'assorbimento di cui sopra; ma ciò è avvenuto in maniera così limitata che, all'inizio del 1953-54, *risultano ancora in attesa di sistemazione circa 600 professori inclusi* in quelle graduatorie. E siccome vanno frattanto espletandosi concorsi banditi successivamente nel 1951 ed inoltre è stato recentemente bandito un concorso per circa 10.000 cattedre, concorsi i quali dànno luogo alla compilazione di altre graduatorie speciali ad esaurimento — ne viene di conseguenza che il quinto dei posti annualmente disponibile per i vincitori di concorso ex-combattenti, risulta diviso fra tutti coloro che si trovano in attesa di nomina, a danno naturalmente di quelli che tra essi sono in attesa già da cinque anni.

Pertanto, al fine di evitare che graduatorie ad esaurimento, posteriori di cinque anni o più rispetto a quelle dei concorsi riservati banditi il 1947, vengano esaurite (per il minor numero dei componenti) prima di queste ultime esistenti già da più anni, si impone un provvedimento che sani tale situazione sperequativa, il che può ottenersi o con una imme-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

diata immissione in massa degli ex-combattenti vincitori del concorso del 1947, oppure con un aumento della percentuale prevista dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 24 aprile 1947.

Il primo metodo porterebbe facilmente all'inconveniente di un numero di sistemati superiore ai posti disponibili e quindi alle difficoltà del loro utilizzo, mentre l'aumento di percentuale e la contemporanea destinazione della maggior parte di essa ai più anziani rappresenta un termine medio che sembra preferibile.

Si sottopone perciò all'esame del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, alle parole « un quinto » sono sostituite le parole « quattro decimi ». Di detti quattro decimi, tre sono riservati agli ex-combattenti vincitori dei concorsi banditi nel 1947, l'altro decimo agli ex-combattenti vincitori dei concorsi banditi nel 1951 e negli anni successivi.

Esaurita la graduatoria 1947, i quattro decimi andranno tutti a vantaggio dei graduati nei concorsi 1951 e successivi, sempre fino ad esaurimento.